



# UFFICIO GIUDICE DI PACE DI TREVISO

SEZIONE

- <http://gdp.giustizia.it>

Si comunica a:

Viale

TV

---

COMUNE DI  
LOCALE

(TV) POLIZIA

FAX

---

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero:

- **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**

*Opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)*

Giudice: **DE NARDI RENATO**

Depositata Sentenza Numero: **237/2017**

in data :

Parti nel procedimento

*Ricorrente Principale*

Difeso da:

*Resistente Principale*

COMUNE DI

(TV) POLIZIA LOCALE

Difeso da:

**vedi P.Q.M. allegato**

Treviso

  
IL CANCELLIERE  
**ASSISTENTE GIUDIZIARI**

SENT. N° 237/17  
R.G. N° .....  
REP. N° .....  
CRON. N° .....

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI TREVISO

nella persona del dott. Renato De Nardi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile n. .... RGC promossa con ricorso inviato a  
mezzo posta in data

**DA**

in proprio

**(OPPONENTE)**

**CONTRO**

**COMUNE DI** ..... (TV), in persona del Sindaco *pro-tempore*

**(OPPOSTO)**

decisa con dispositivo letto all'udienza di discussione del giorno  
..... sulle seguenti conclusioni delle parti:

**OPPONENTE:** precisa le conclusioni come da ricorso e quindi chiede:  
"che l'Illustrissimo Giudice di Pace adito, riscontrata l'illegittimità  
dell'accertamento operato, Voglia per i motivi indicati in narrativa,  
sospendere e annullare il verbale di accertamento del provvedimento  
impugnato, e, in via subordinata, nel caso di rigetto, applicare il  
minimo edittale".

**OPPOSTO:** nessuna.

Avente ad oggetto: opposizione a verbale di accertamento di  
violazione al codice della strada.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**



na proposto opposizione avverso il verbale di accertamento della Polizia Locale di \_\_\_\_\_, che allega, con il quale le è stata contestata la violazione di cui all'art. 29, commi 1 e 3, C.d.S., *Per avere, quale proprietaria confinante, violato l'obbligo di mantenere l'albero in modo da non restringere o danneggiare la strada.*

A sostegno dell'opposizione la ricorrente assume l'illegittimità dell'accertamento: 1) per non aver mai ricevuto alcun avviso formale con l'indicazione dell'eventuale termine per adempiere al richiesto intervento di potatura dell'albero; 2) per la mancanza del presupposto di fatto della violazione contestata, evidenziando come l'albero oggetto di potatura, per collocazione, altezza e dimensioni, non provocava alcun restringimento o danneggiamento della strada, nè nascondeva la segnaletica stradale. Evidenzia, inoltre, come, in epoca successiva alla segnalazione verbale fatta da un vigile urbano alla \_\_\_\_\_ della ricorrente e nonostante non sussistessero nè alcuna ragione di urgenza, nè i presupposti di legge, il giardiniere avesse provveduto alle operazioni di potatura dell'albero non appena cessate le insistenti e continue piogge che avevano interessato il Comune di \_\_\_\_\_ nel mese di marzo.

Ebbene, l'art. 29, comma 1, C.d.S., con riguardo *ai rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale*, espressamente dispone che i proprietari confinanti *hanno l'obbligo di tagliare* i suddetti rami, qualora *nascondano la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza o dalla angolazione necessarie.*



Pertanto, poichè dalla documentazione fotografica allegata al ricorso e non oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione resistente, risulta, di tutta evidenza, che i rami della pianta che dalla proprietà della ricorrente si protendevano oltre il confine stradale non nascondevano la segnaletica stradale presente in loco, nè compromettevano in alcun modo la leggibilità della stessa e poichè appare palesemente errato il riferimento contenuto nel verbale impugnato ad un obbligo del proprietario confinante di mantenere *l'albero in modo da non restringere o danneggiare la strada*, essendo tale obbligo, per l'espresso e chiaro disposto della norma del codice della strada contestata, limitato alle sole *siepi*, categoria alla quale certamente non appartiene la pianta alla quale si fa riferimento nel verbale di contestazione opposto, è ragionevole affermare su questa base probatoria che vi sono prove sufficienti dell'illegittimità dell'impugnato accertamento. Conseguentemente l'opposizione va accolta. Assorbiti gli altri motivi di gravame.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.


P.Q.M.

il Giudice di Pace di Treviso, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale di accertamento opposto;
- 2) condanna l'Amministrazione resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 43,00=.



Così deciso in Treviso, li

  
Il Giudice di Pace  
dott. Renato De Nardi

**PERVENUTO / DEPOSITATO**  
**30 MAG 2017**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE**  
**DI TREVISO**

*Handwritten scribbles and a signature are present over the stamp.*